

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **591/1990** (ECLI:IT:COST:1990:591)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **11/12/1990**; Decisione del **12/12/1990**

Deposito del **28/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **09/01/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16746**

Atti decisi:

N. 591

ORDINANZA 12-28 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 267 del regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal T.a.r. del Lazio nei ricorsi riuniti proposti dal Comune di Rocca Pietore ed altra contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima Serie Speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Canazei e della Regione Veneto, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Renato Valcanover e Fabio Lorenzoni per il Comune di Canazei, Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e Federico Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, in relazione ai ricorsi proposti dal Comune di Rocca Pietore e dalla Regione Veneto avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 - con il quale, in accoglimento della contestazione di confini promossa, ex art. 267 del regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, dal Comune di Canazei, appartenente alla Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti del Comune di Rocca Pietore, compreso nella Regione Veneto, erano stati modificati i confini tra i predetti Comuni e quindi anche i confini tra le suddette Regioni -, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, dell'art. 267 del regio-decreto n. 383 del 1934, secondo il quale i ricorsi per contestazioni di confini tra comuni e province sono decisi con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato, prevedendosi inoltre, al secondo comma, che contro il provvedimento è ammesso ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato;

che, ad avviso del giudice a quo, l'attribuzione di tale potestà al Governo si risolve in una menomazione della garanzia del diritto delle regioni all'integrità territoriale, oggetto di particolare attenzione da parte della Costituzione, ed incide, inoltre, sui principi costituzionali in tema di autonomie locali;

che davanti a questa Corte si sono costituiti la Regione Veneto, il Comune di Canazei, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato;

Considerato che la legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), ha disposto, all'art. 64, l'abrogazione del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, facendo specificamente salvi alcuni articoli, tra i quali non è compreso l'impugnato art. 267;

che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini, alla stregua del menzionato jus superveniens, la persistenza della rilevanza della questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per il riesame del requisito della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.